

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2019, proposto da

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-in qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-;

per l'annullamento

in VIA D'URGENZA ANNULLARE di TALI ATTI E TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI E PRECEDENTI e per l'effetto emettere un provvedimento idoneo a garantire a -OMISSIS-, un apporto completo di ore di sostegno per 25 ore settimanali, e di assistente educativa per 30 ore settimanali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Roma Capitale e di Istituto Comprensivo-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che parte ricorrente, come evincesi anche dalla generica indicazione dell'oggetto, non ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato elaborato dall'Amministrazione in esito alla riunione del 13.12.2018 del Gruppo di lavoro Handicap Operativo (G.L.H.O.) contemplato dall'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 le cui funzioni in materia sono definite in chiave di competenza esclusiva, dall'art. 10, co. 5 del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito con l. n. n. 122 del 2010 a mente del quale *“I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno”*;

rammentato che il G.L.H.O. è organismo intersoggettivo ed interorganico contemplato dall'art. 12 comma 5 della legge n. 104/92 e dall'art.5 del d.P.R. del 24.2.1994 n. 3818 e ad esso tale *corpus* normativo ed in particolare

l'art. 10, co. 5 del citato d.l. n. 78/2010, nonché gli artt. 3,4,5, del d.P.R. 24.2.1994 cit., attribuiscono la competenza ad elaborare il Profilo Diagnostico (P.D.) e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) degli alunni disabili; il GLHO è composto dal dirigente scolastico, dai docenti di sostegno, da un docente disciplinare, da rappresentanti UMEE e rappresentanti dei genitori ed è deputato a formulare proposte relative alla individuazione delle risorse, nonché a definire il numero delle ore di sostegno e quelle di assistenza domiciliare e/o scolastica che siano richieste per ciascun alunno in rapporto alla gravità dell'handicap sofferto (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4 marzo 2019, n. 2786);

discendendo dalla rilevata omessa impugnazione del P.E.I. elaborato dal competente G.L.H.O l'inammissibilità del ricorso, come da avviso in tal senso oralmente dato alle parti, attesa la delineata competenza esclusiva del G.L.H.O. nella determinazione del fabbisogno orario di sostegno ed assistenza educativa in esito ad analitiche valutazioni dello status del discente portatore di handicap nei vari segmenti e fasi di espressione della sua personalità, e l'intangibilità, derivante dall'omessa impugnazione del P.E.I., delle determinazioni assunte dall'organismo collegiale G.L.H.O. nella riunione del 13.12.2018, impugnazione che, peraltro, anche ove fosse stata formalmente svolta, non avrebbe potuto sortire positivo esito in quanto nel ricorso all'esame non vengono dedotte specifiche e circostanziate censure avverso le ponderate determinazioni assunte in sede di predisposizione del P.E.I. sulla effettuata quantificazione del fabbisogno orario dell'insegnante di sostegno in numero di sei ore e dell'assistente educativo in numero di sette ore settimanali, al di là delle generiche affermazioni difensive in ordine alla preminenza che per il ricorrente va accordata alle posizioni degli alunni disabili rispetto alle esigenze organizzative e finanziarie della P.A.; ritenuto che le spese di lite possono esser compensate per la particolarità

della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO